VIVIBANCA
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Num. pratica:	**Numero**	Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato :	Numero	Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

1. Identità e contatti del finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore Indirizzo - email - sito web	VIVIBANCA S.P.A VIA GIOLITTI, 15 10123 TORINO (TO)
Intermediario del credito Indirizzo	Cognome Nome/Rag. Sociale Pr. Cognome Nome/Rag. Sociale Inc. Indirizzo, numero civico 00001 Località (Pr)

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Cessione del quinto dello stipendio/pensione. Mutuo rimborsabile ratealmente attraverso la cessione pro solvendo di quote fino ad un quinto dello stipendio/pensione.
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore	Euro : 32.371,12 Somma totale messa a disposizione del Cliente (Saldo al Cedente) pari all'importo del capitale finanziato, al netto delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico e al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte e degli importi necessari ad estinguere eventuali altri prestiti in corso di pagamento.
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito	In caso di positiva conclusione dell'istruttoria, l'erogazione avviene in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario o assegno, entro 30 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte del Datore di lavoro/Ente Pensionistico e dal rilascio da parte delle compagnie assicurative dei certificati di polizza relativi alle assicurazioni obbligatorie per legge.
Durata del contratto di credito	120 mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: Importo rata: 350,00 Euro numero rate: 120 periodicità della rata: mensile Ciascuna rata è composta da una quota capitale e una quota interessi, calcolate secondo un piano di ammortamento finanziario del prestito "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, con quota di interessi decrescente e quota di capitale crescente. Gli importi versati andranno a coprire prima le rate scadute, comprensive di quota capitale e quota interessi, quindi le spese e infine gli eventuali interessi moratori.
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito	Euro : 42.000,00 che è il montante del finanziamento comprensivo dell'Importo totale del credito, degli interessi e degli altri oneri e spese inclusi nel TAEG come illustrati al successivo punto "3. Costi del credito". Sono inoltre dovuti gli eventuali altri costi connessi di cui al successivo punto "3.1. Costi connessi".
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.	E' previsto per legge: che la cessione delle quote di stipendio/pensione sia convenuta pro solvendo, ossia il Cliente può essere chiamato a pagare a fronte di un mancato invio, parziale o totale, della rimessa mensile della quota da parte del Datore di lavoro/Ente Pensionistico,a causa di insolvenza o per qualsiasi altra ragione; che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rimane vincolato a garanzia del rimborso del finanziamento; pertanto il Cliente per tutta la durata del finanziamento non può avvalersi del diritto di ottenere anticipazioni sul TFR (art. 2120, comma 6 cod. civ.) se non per la quota eccedente il debito residuo del finanziamento.

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

3. Costi del credito

Tasso di interesse	TAN: 4,20 % (tasso fisso) E' il tasso annuo nominale, applicato per il calcolo degli interessi.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.	TAEG: 5,56 % E' calcolato sul prestito avente un importo totale dovuto pari a Euro 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da Euro 350,00 ciascuna. Nel calcolo del TAEG sono inclusi gli interessi nonché le ulteriori voci di costo, addebitate al Cliente in sede di erogazione, indicate di seguito: • A) Interessi = E. 7.752,88; calcolati al TAN di cui sopra su quote di capitale decrescente secondo piano di ammortamento "alla francese" (che prevede una rata mensile costante comprensiva di una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente); • B) Spese di istruttoria = E. 600,00; si tratta degli importi dovuti a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dal Finanziatore – nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di finanziamento – per l'analisi della richiesta di finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di privacy, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del richiedente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI) in fase di accensione del rapporto; • **C) Oneri fiscali** = E. 16,00; si tratta dell'imposta di bollo sul contratto dovuta all'erario nella misura ed ai sensi di legge; • **D) Commissioni di intermediazione** = E. 1.260,00; si tratta degli importi dovuti a copertura dei compensi da riconoscere all'intermediario del credito per tutte le attività - da esso svolte sino al perfezionamento del contratto - di ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, di inserimento dei dati nei sistemi informatici, di raccolta della documentazione necessaria per l'istruttoria richiedendola al Datore di lavoro/Ente Pensionistico ed al lavoratore/ pensionato richiedente, di assolvimento degli obblighi di identificazione connessi al D.Lgs.231/07 per quanto di competenza, di raccolta e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, di assistenza al cliente negli adempimenti antecedenti all'accettazione della richiesta di finanziamento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'intermediario del credito. • **E) Costo incasso rate** = E. 0,00; ove presenti, si tratta degli importi addebitati al Cliente a copertura di quanto richiesto dal Datore di lavoro/Ente Pensionistico per il versamento delle quote mensili. NOTA 1: le componenti di costo evidenziate alle lettere C, D e E sono quelle riferite a somme dovute a soggetti terzi. NOTA 2: Il TAEG è calcolato secondo le disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93, art. 121) e della relativa disciplina di attuazione (DM 3/2/2011; Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29/7/2009 e successive modifiche/integrazioni).
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o	**SI** A norma del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 per i finanziamenti con cessione di quote dello stipendio/pensione è richiesta obbligatoriamente per legge l'assicurazione sulla vita nonché (per i soli finanziamenti con cessione di quote dello stipendio) contro i rischi di impiego. I relativi premi assicurativi sono pagati dal Finanziatore, che non svolge attività di intermediazione assicurativa e non riceve alcun compenso per dette polizze, che stipula in qualità di contraente e beneficiario, come previsto dal provvedimento ISVAP n. 2946/2011.
• un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG	**NO**

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Costi di produzione di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se c'è un giustificato motivo, può modificare di sua iniziativa i prezzi e le altre condizioni applicate al contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse, come disciplinato dall'art. 118 del Testo Unico Bancario. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle stesse, saranno comunicati al Cliente con un preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche ed ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedenti.
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore gli interessi di mora, che sono pari al TAN del contratto. Gli interessi decorrono dalla scadenza delle singole rate.

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto	**SI** Il Cliente può recedere dal contratto ai sensi di legge (art. 125-ter del D. Lgs. n. 385/1993) con comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., da inviare a ViViBanca S.p.A., Ufficio Reclami, Via Giolitti, 15, 10123, Torino entro il termine di 14 giorni di calendario dalla data di perfezionamento del contratto ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax. In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca S.p.A. oppure da un terzo sulla base di un accordo con ViViBanca S.p.A..
Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato	Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. Il Cliente che vuole rimborsare anticipatamente il prestito deve inviare richiesta scritta, corredata da un documento di identità in corso di validità, a ViViBanca S.p.A., Ufficio Incassi, via Giolitti, 15, 10123, Torino, oppure al fax 01119698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio. ViViBanca S.p.A. invierà entro dieci giorni il conteggio richiesto. In caso di rimborso anticipato il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e degli altri costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare, rispetto ai vari oneri indicati al precedente punto "3. Costi del credito", il Cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito per ciò che concerne le seguenti voci di costo, che maturano nel corso del rapporto (costi c.d. "*recurring*"): • A) Interessi calcolati al TAN secondo un piano di ammortamento alla francese, per la porzione non maturata in ragione dell'estinzione anticipata; • E) Costo incasso rate, per la porzione non maturata riferita alle rate non riscosse in ragione dell'estinzione anticipata (calcolata dividendo il totale del Costo incasso rate per il numero di rate del finanziamento di cui all'originario piano di ammortamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue non più dovute, corrispondenti alle quote mensili che il Datore di lavoro/Ente Pensionistico non sarà più tenuto a versare a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento). Non saranno invece oggetto di rimborso gli altri costi, in quanto tutti integralmente e definitivamente maturati all'atto della conclusione del finanziamento (costi c.d. "*upfront*"), ossia: • B) Spese di istruttoria; • C) Oneri fiscali; • D) Commissioni di intermediazione. Il Cliente dovrà versare al Finanziatore un indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento. L'indennizzo è pari all'1% dell'importo che il Cliente deve versare per estinguere il finanziamento in anticipo, e si applica solo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno (quindi se si estinguono in anticipo più di 12 quote) o se l'importo dovuto dal Cliente per estinguere è superiore ai 10.000 Euro. ViViBanca S.p.A. non applica a suo favore l'indennizzo dello 0,50 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento - senza oneri a carico del cliente previsto dall'art. 120 *quater* del D. Lgs. n. 385/1993).
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta una domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto	Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.
Periodo di validità dell'offerta	Informazione valida fino al 30° giorno successivo alla data di ricezione di copia del presente documento.

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

a) Finanziatore

Iscrizione	ViViBanca S.p.A. Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche.
Autorità di controllo	Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	Gli articoli 67 duodecies e terdecies del D. Lgs. 206/05 consentono al consumatore di recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo, **entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso**. Ai sensi dell'articolo 2 "*Costituzione del mutuo e perfezionamento del contratto*", il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione da parte del Cedente (il Cliente) e della Cessionaria (ViViBanca S.p.A.). L'eventuale recesso entro il detto termine dovrà essere esercitato mediante l'invio di una comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r. , da inviare a ViViBanca S.p.A., Ufficio Reclami, Via Giolitti n. 15, 10123 Torino, ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax. In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Il consumatore sarà tenuto a restituire a ViViBanca S.p.A. gli importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca S.p.A. oppure da un terzo sulla base di un accordo con ViViBanca S.p.A.
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge Italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Il foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del cliente consumatore. I rapporti con i consumatori sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana (articolo 34 "Foro competente e legge applicabile").
Lingua	Le informazioni sul contratto di credito sono comunicate in lingua italiana

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Il Cliente – prima di iniziare una causa – può presentare un reclamo scritto al Finanziatore tramite e-mail (reclami@vivibanca.it), posta elettronica certificata (vivibanca.reclami@pec.it), fax (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.a., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino – TO). Il Finanziatore deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può: a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale della Cessionaria oppure alla Cessionaria. Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di seguito elencate: - Sede di Roma (Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma – Tel. 06 47929235, fax 06 479294208) - Sede di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel. 02 72424246, fax 02 72424472) - Sede di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 80133 Napoli – Tel. 081 7975350, fax 081 7975355) - Sede di Torino (Via Arsenale, 8 – 10121 Torino – Tel. 011 5518590, fax 011 5518572) - Sede di Bologna (Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna – Tel. 051 6430120, fax 051 6430145) - Sede di Bari (C.so Cavour, 4 – 70121 Bari – Tel. 080 5731510, fax 080 5731533) - Sede di Palermo (Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo – Tel. 091 6074310, fax 091 6074265). b) Il Cliente può - da solo o d'accordo con il Finanziatore - rivolgersi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it, cui ViViBanca S.p.A. aderisce. Nel caso in cui la procedura per tentare la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Cliente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto in data Gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del presente modulo contenente le "Informative europee di base sul credito ai consumatori".

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

TABELLA PER L'ESPLICITAZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DEL TAEG

Num. pratica: Numero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	5,56 %		
Componenti del TAEG:		definizioni:	In caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	4,20 %	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI	E. 616,00	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili (upfront)
COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE	E. 1.260,00	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente.	Non rimborsabili (upfront) in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito.
COSTO INCASSO RATE	E. 0,00	Importi riconosciuti al Datore di lavoro/Ente Pensionistico, ove questi li richieda per il versamento delle quote mensili, addebitati direttamente al cliente.	Rimborsabili per la porzione non maturata riferita alle rate non riscosse in ragione dell'estinzione anticipata.

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto in data Gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del presente documento contenente la "Tabella per l'esplicitazione delle ccomponenti di costo del TAEG".

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in 5 originali, RICHIEDO alla ViViBanca S.p.A. la concessione di un finanziamento da restituire con CESSIONE di quote della mia retribuzione/pensione, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni Generali riportate nelle pagine seguenti ed in ogni caso con applicazione, per quanto non previsto o comunque richiamabile in via analogica, del DPR 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento attuativo di cui al DPR 28/7/1950 n. 895, del D.M. 27/12/2006 n. 313 e di tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Num. pratica: **Numero** Codice cliente: Numero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Amministrazione: Numero Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Dati del richiedente

Cognome : **Cogmome** Nome : **Nome**
nato/a a : Luogo Nascita (Pr) il : Gg/mm/aaaa C.F. : Codice Fiscale
Residente in : Indirizzo, numero civico C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)
Dipendente dal : Gg/mm/aaaa Qualifica : Qualifica Retr. mens. netta : Importo
Documento : Tipologia documento n. : Numero doc. Rilasciato il : Gg/mm/aaaa
da : Ente rilascio documento di: Località Rilascio doc. (Pr)

Dati del datore di lavoro **Ente Pensionistico**

Denominazione : Ragione Sociale Società Lavoro Categoria : Descrizione Categoria
P.iva : Partita Iva C.F. : Codice Fiscale
Sede legale : Indirizzo lavoro, numero civ.
C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)

Dati del finanziamento

M) Montante :	Euro	42.000,00	in n.rate : 120 ciascuna di: euro	350,00
A) Interessi :	Euro	7.752,88	Tan :	4,200 %
B) Spese di istruttoria :	Euro	600,00		
C) **Oneri fiscali :**	**Euro**	**16,00**		
D) **Commissioni di intermediazione:**	**Euro**	**1.260,00**		
E) **Costo incasso rate :**	**Euro**	**0,00**		
F) Saldo al richiedente :	Euro	32.371,12	(1)	

T.A.E.G. 5,56% (2) T.E.G. 5,55%

Formula prospetto finanziario : F = M - A - B - C - D - E

Legenda: (1) SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 4 DEL CONTRATTO PER L'ESTINZIONE DI ALTRI PRESTITI ED EVENTUALI ANTICIPAZIONI
(2) IL TAEG INDICA IL COSTO TOTALE DEL CREDITO A CARICO DEL CONSUMATORE, ESPRESSO IN PERCENTUALE ANNUA DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (SALDO AL RICHIEDENTE DI CUI AL PUNTO F) E INCLUDE TUTTI I COSTI DI CUI AI PUNTI A, B, C, D, E

Data : Gg/mm/aaaa

Io sottoscritto **dichiaro:**
- che i miei dati riportati nel presente contratto e tutti quelli da me forniti per ottenere il finanziamento richiesto corrispondono a verità;
- che ho attentamente ponderato e verificato la corrispondenza del presente contratto con le informazioni precontrattuali fornitemi.

Dichiaro inoltre di avere ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto:
- il documento contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", conforme al testo allegato al presente contratto e costituente suo frontespizio;
- la "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG", conforme al testo pure allegato al presente contratto;
- la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario e la Guida al credito al consumo;
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di cui al presente contratto, comprensivo del documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e della "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG" nonché delle Condizioni Generali riportate nelle pagine seguenti.

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

Dichiaro di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole delle predette Condizioni Generali, riportate nelle pagine seguenti:
Art. 3 Debitore Ceduto; Art. 8 Detrazioni operate; Art. 9 Trattenute per Estinzioni ed Anticipazioni; Art. 10 Interessi di Mora; Art. 11 Estinzione anticipata; Art. 12 Anticipazione; Art. 13 Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro; Art. 15 Riduzione dello Stipendio o della Pensione. Consenso al Prolungamento del Piano di Rimborso; Art. 16 Rinuncia all'Assicurazione facoltativa Pensionistica; art. 17 Garanzie; Art. 18 Assicurazioni obbligatorie - Surroga; Art. 19 Erogazione del mutuo; Art. 20 Decadenza dal Beneficio del Termine; Art. 22 Azioni Legali e Fallimento del Datore di Lavoro; Art. 26 Integrazioni; Art. 27 Reclami e Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie; Art. 29 Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni; Art. 30 Quietanza dell'Erogazione; Art. 34 Cessione del contratto e/o del credito.

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

Dichiaro di avere ricevuto copia del presente contratto, interamente compilato, comprensivo delle Condizioni Generali di cui alle pagine seguenti e completo di tutti gli allegati comprese le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e la "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG".

IL RICHIEDENTE (CEDENTE - MUTUATARIO)

Per accettazione	Io sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 231/2007 dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutte le firme del richiedente di cui alla presente richiesta sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal richiedente, che è stato debitamente identificato a mezzo del documento di identità esibito in-originale.	
ViViBanca S.p.A. Un Procuratore (CESSIONARIA - MUTUANTE)	Timbro del soggetto iscritto all'OAM o della Banca/Intermediario finanziario che identifica il cliente	Firma per esteso di chi identifica il cliente (Agente - Mediatore - addetto Banca/Intermediario)

A richiesta della ViViBanca S.p.A. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di _____, ho notificato copia conforme dell'originale del presente contratto di mutuo con cessione di quote della retribuzione/pensione alla: Ragione Sociale Società Notif. in persona del suo legale pro tempore, presso la sede di
Indirizzo notifica, num. civ.-Località notifica-Pr

"Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Salerno n. 01/051194/2007"

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE

Art. 1 Soggetto richiedente (Mutuatario-Cedente): possono richiedere l'erogazione del finanziamento: a) i lavoratori subordinati, dipendenti da Amministrazioni Pubbliche o Private, che godano di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che svolgano una prestazione di opera continuativa e coordinata, in prevalenza personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n° 3 codice di procedura civile) con gli enti predetti di durata non inferiore a 12 mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuità; c) i pensionati pubblici o privati titolari di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli enti, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Il richiedente, di seguito anche denominato Cedente, è responsabile della verità dei dati comunicati a ViViBanca S.p.A. (d'ora in avanti anche "Cessionaria"), sia per l'erogazione del mutuo, sia per le modalità di identificazione previste dalla normativa antiriciclaggio ai sensi della legge (D. Lgs. 21/11/2007 n. 231) ed in particolare, tra l'altro, si impegna a dare, all'atto della richiesta, specifica comunicazione dell'esistenza di vincoli sulla retribuzione (precedenti cessioni, pignoramenti, ecc.) indicando anche se ha già ottenuto anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto (di seguito più semplicemente TFR) o su indennità dello stesso tipo.

Art. 2 Costituzione del mutuo e perfezionamento del contratto: Il contratto si conclude nel momento della sua sottoscrizione da parte del Cedente e della Cessionaria, fermo che per la sua efficacia devono verificarsi le condizioni di erogazione di cui al successivo art. 19. Il Cedente è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria, con effetto dal momento della erogazione in suo favore, dell'importo globale lordo del mutuo (montante) o "Importo totale dovuto dal consumatore" indicato sia nel modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (da ora anche "IEBCC", modulo che è allegato e parte integrante del contratto e ne costituisce il frontespizio), che nella riga M del "Prospetto riepilogativo delle condizioni economiche" (da ora anche "Prospetto"), che pure, insieme a queste Condizioni Generali oltre che alla "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG", sono parte integrante del contratto. Il Cedente si obbliga a restituire questo importo con la cessione *pro solvendo*, con gli effetti previsti dalla legge (art. 1198 codice civile e TU 5/1/1950 n. 180 – Testo Unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e successivo Regolamento), di quote fisse mensili e consecutive del proprio stipendio, salario, pensione o trattamento economico equivalente, nel numero e nell'importo indicati nella casella "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" delle IEBCC e nella riga M del Prospetto, comprensive delle quote di ammortamento del capitale finanziato e degli interessi indicati alla riga A del Prospetto e al punto 3. "Costi del credito", voce "Tasso annuo effettivo globale (TAEG)" delle IEBCC.

Art. 3 Debitore Ceduto: E' il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma *una tantum* o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza. In caso di cambiamento del Debitore ceduto, il Cedente, se passa alle dipendenze di altro Datore di lavoro, autorizza fin d'ora la Cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo Datore di lavoro/Ente Pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione. Agli effetti di quanto sopra previsto, il Debitore ceduto ed il Cedente si obbligano a comunicare tempestivamente per iscritto alla Cessionaria tutte le modifiche del rapporto di lavoro. Tutte le spese che la Cessionaria dovrà sostenere per la notifica della Cessione al nuovo Datore di lavoro, saranno poste a carico del Cedente.

Art. 4 Saldo al Cedente: Il Cedente prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico da pagarsi al momento dell'erogazione, l'Importo totale del credito, chiamato anche" Saldo al Cedente" ossia la somma che gli verrà messa a disposizione con l'erogazione, ammonterà a quella somma indicata sia nella casella "Importo totale del credito" del punto 2. "Caratteristiche principali del contratto di credito" delle IEBCC, sia nella riga F del Prospetto, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto.

Art. 5 Tasso Annuo Effettivo Globale: il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente contratto è indicato alla corrispondente casella del punto 3. "Costi del credito" delle IEBCC ed è calcolato a norma delle disposizioni di cui al Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993, art. 121) e delle relative disposizioni di attuazione dettate dal CICR (DM 3/2/2011) e dalla Banca d'Italia (provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche recante disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", Allegato 5B). Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi indicati al punto 3. "Costi del credito", voce "Tasso annuo effettivo globale (TAEG)" delle IEBCC. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cedente e Cessionaria adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono escluse dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Art. 6 Tasso Effettivo Globale: il Tasso Effettivo Globale (TEG) di questo contratto è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura, ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 7 Tabella di ammortamento: il Cedente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento con gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.

Art. 8 Detrazioni operate: Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà alla Cessionaria, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo (ossia sul capitale totale finanziato, al netto degli **interessi** calcolati al tasso annuo nominale indicato in contratto in misura scalare mensile secondo un piano di ammortamento "alla francese"), trattenuta che il Cedente medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati nella parte 3. "Costi del Credito" delle IEBCC, nella casella che fa riferimento alla composizione del "Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)" nelle righe B, C, D e E, rispettivamente per:

B) le **Spese di istruttoria**, ossia gli importi addebitati al Cedente a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dalla Cessionaria, nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di finanziamento, per l'analisi della richiesta di finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di privacy, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del richiedente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI) in fase di accensione del rapporto;

C) gli **Oneri fiscali**, costituiti dall'imposta di bollo sul contratto dovuta all'erario nella misura ed ai sensi di legge;

D) le **Commissioni di intermediazione**, ossia gli importi addebitati al Cedente a copertura dei compensi da riconoscere all'intermediario del credito (agente/intermediario finanziario/banca/mediatore), al quale il Cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto, per tutte le attività – da esso intermediario svolte sino al perfezionamento del contratto – di ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, di inserimento dei dati nei sistemi informatici, di raccolta della documentazione necessaria per l'istruttoria richiedendola al Datore di lavoro/Ente Pensionistico e al lavoratore/pensionato richiedente, di assolvimento degli obblighi di identificazione connessi al D. Lgs. 231/07 per quanto di competenza, di raccolta e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, di assistenza al Cedente negli adempimenti antecedenti all'accettazione della sua richiesta di finanziamento; nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'intermediario del credito;

E) il **Costo incasso rate** ossia, ove presenti, gli importi addebitati al Cedente a copertura di quanto richiesto dal Datore di lavoro/Ente Pensionistico per il versamento delle quote mensili.

Art. 9 Trattenute per Estinzioni ed Anticipazioni: La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal "Saldo al Cedente" della cessione, come definito dall'art. 4 di questo contratto, tutte le somme eventualmente corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

Art. 10 Interessi di Mora: Se il Datore di lavoro o le Amministrazioni o gli Enti Pensionistici costituiti debitori ceduti ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno, su base annuale, gli interessi di mora calcolati nella misura del TAN di questo contratto. Gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo, fino al giorno del loro effettivo pagamento, oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali sostenute dalla Cessionaria, fatto salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno. Il tasso degli interessi di mora in questa sede si applica su ogni somma dovuta dal Cedente e dai debitori ceduti alla Cessionaria. Gli interessi di mora saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica.

Art. 11 Estinzione anticipata: Il Cliente può sempre estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il prestito. In caso di estinzione anticipata il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e degli altri costi dovuti per la vita residua del contratto.

In particolare, il Cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito per ciò che concerne le seguenti voci di costo, limitatamente alla porzione delle stesse non maturata:

- gli Interessi calcolati al TAN secondo un piano di ammortamento alla francese, per la porzione non maturata in ragione dell'estinzione anticipata;
- il Costo incasso rate indicato alla lettera E all'art. 8 di questo contratto, per la porzione non maturata riferita alle rate non riscosse in ragione dell'estinzione anticipata (calcolata dividendo il totale del Costo incasso rate riportato nel modulo IEBCC per il numero di rate del finanziamento di cui all'originario piano di ammortamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue non più dovute, corrispondenti alle quote mensili che il Datore di lavoro/Ente Pensionistico non sarà più tenuto a versare a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento).

Non saranno oggetto rimborso le altre voci di costo ossia le Spese di istruttoria, gli Oneri fiscali e le Commissioni di intermediazione indicate alle lettere B, C e D all'art. 8 di questo contratto, trattandosi di costi già integralmente e definitivamente maturati all'atto della stipula ed erogazione del finanziamento.

La somma totale da rimborsare al Cliente per l'estinzione anticipata gli verrà riconosciuta tramite decurtazione dall'importo necessario per estinguere il finanziamento. Questo importo, che è rappresentato dal capitale residuo, potrà essere maggiorato di eventuali rate insolute, degli interessi di mora e degli altri eventuali sospesi a carico del Cliente.

Il Cliente dovrà inoltre corrispondere un indennizzo di estinzione a favore di ViViBanca S.p.A., previsto dalla legge (art. 125 *sexies* del D.lgs 385/1993). Tale indennizzo è pari all'1% dell'importo che il Cliente deve versare per estinguere il finanziamento in anticipo, e si applica solo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno (quindi se si estinguono in anticipo più di 12 quote) o se l'importo dovuto dal Cliente per estinguere è superiore ai 10.000 Euro. ViViBanca S.p.A. non applica a suo favore l'indennizzo dello 0,50 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile. - c.d. portabilità del finanziamento - senza oneri a carico del Cedente previsto dall'art. 120 *quater* del D. Lgs.

ViviBanca
La tua banca per la vita
ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana
ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

n. 385/1993.). Il Cedente che vuole rimborsare anticipatamente il prestito deve inviare richiesta scritta corredata da una copia del proprio documento di identità a ViViBanca S.p.A., Ufficio Incassi, via Giolitti, 15, 10123, Torino, oppure al fax 011.19698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure l'indirizzo di posta elettronica) di invio del conteggio. La Cessionaria invierà nel termine di 10 giorni previsto per legge (art. 17 D.P.R. 28/7/1950 n. 895) via fax, o via posta ordinaria, oppure via posta elettronica, il conteggio richiesto e il Cedente potrà effettuare l'estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dalla Cessionaria nel conteggio.

Art. 12 Anticipazione: Il Cedente può richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Qualora la Cessionaria ritenesse di concedere l'anticipazione, alla stessa non verrà applicato alcun onere. L'importo dell'anticipazione sarà trattenuto all'atto di erogazione del finanziamento con decurtazione dal "Saldo al Cedente" come indicato dall'art. 4 di questo contratto. Qualora non si verificassero le condizioni di erogazione del prestito di cui al successivo art. 19, il Cedente sarà tenuto a rimborsare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Cessionaria, le somme ricevute a titolo di anticipazione; per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione, matureranno gli interessi di mora come pattuito per il prestito.

Art. 13 Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro: Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la cessione, per patto espresso e a norma di legge (art. 43 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180), estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo che viene pagato al Cedente dall'Amministrazione da cui dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) cui il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo o equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto a titolo di indennità di fine rapporto, di capitale assicurato od altro, a carico tanto del Datore di lavoro quanto di qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) tale somma, già oggetto di garanzia a favore della Cessionaria in ragione del successivo art. 17 (Garanzie) di questo contratto, dovrà essere pagata come credito ceduto (*pro solvendo*) in un'unica soluzione alla Cessionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, gli interessi contrattuali e gli altri oneri rimborsabili non ancora maturati. Nel caso di diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una volta tanto, sia un trattamento pensionistico o altro assegno di previdenza o assicurazione anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una volta tanto ed ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione o altro assegno. Il Cedente riconosce e consente, quindi, a che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla firma di questo contratto. Se, tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il Datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non debbano provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con decorrenza immediata degli interessi di mora previsti dall'art. 10 (Interessi di Mora). Il Cedente è tenuto a comunicare per iscritto alla Cessionaria l'avvenuta cessazione per motivo diverso dal caso di morte, prima dell'integrale rimborso dell'importo finanziato, del trattamento pensionistico corrispostogli. In questo caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 (Decadenza dal beneficio del termine), il Cedente rimarrà obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, spese ed interessi, anche moratori.

Art. 14 Richiamo alle Armi: In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin d'ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente, altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo alla Cessionaria.

Art. 15 Riduzione dello Stipendio o della Pensione. Consenso al Prolungamento del Piano di Rimborso: Nei casi di eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - si applicheranno le disposizioni previste dalla legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n.180) e comunque il Datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, fermo restando l'obbligo per il richiedente dell'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento originario fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Art. 16 Rinuncia all'Assicurazione Facoltativa Pensionistica: In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di rimborso del prestito, se il Cedente è iscritto ad uno speciale fondo previdenziale gestito dall'INPS, egli dichiara formalmente di rinunciare, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere alla Cessionaria il diritto di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

Art. 17 Garanzie: Il Trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta sia dal Datore di lavoro che da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla firma di questo contratto, oggetto di vincolo a favore della Cessionaria a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione della cessione. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR nel corso della durata del prestito se non per la quota eccedente il debito residuo del finanziamento e il Debitore ceduto prende atto della volontà del Cedente, riconoscendo che tali somme, (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di garanzia a favore della Cessionaria per l'integrale rimborso dell'operazione.

Art. 18 Assicurazioni obbligatorie - Surroga: Le polizze assicurative, obbligatorie per legge (artt. 1 e 54 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180), vengono emesse ad esclusivo beneficio della Cessionaria e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro non esimono in alcun modo il Cedente dagli obblighi di rimborso previsti dall'art. 13 (Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro) del contratto. Il Cedente prende atto che la Cessionaria provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente. **Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia di Assicurazione in esecuzione della polizza "rischio credito", questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Cessionaria verso il Cedente ed il relativo Datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o di indennità dello stesso tipo, Fondo Pensione, Istituto di previdenza obbligatoria.** Il Cedente presta il proprio consenso alle suddette coperture assicurative. Per tutte le condizioni assicurative di ciascuna polizza si rimanda al Fascicolo Informativo ed alla modulistica pre-contrattuale e di trasparenza predisposta dalla Compagnia Assicurativa, disponibile anche sul sito www.vivibanca.it – Sezione Trasparenza.

Art. 19 Erogazione del Mutuo: Il Cedente non potrà richiedere il versamento del "Saldo al Cedente" o netto erogato, come definito dall'art. 4 di questo contratto, ove emerga la falsità delle informazioni e dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di richiesta del prestito (ivi comprese quelle di cui al precedente art. 1), e comunque se prima non saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione e delle relative coperture assicurative e, in particolare, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo del Datore di lavoro o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico e se non saranno stati rilasciati dalle Compagnie di Assicurazioni i certificati di polizza di cui alle assicurazioni obbligatorie richiamate al precedente art. 18. L'erogazione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di tali documenti da parte della Cessionaria, a mezzo bonifico bancario o assegno. La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal netto erogato della cessione tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di prefinanziamento o di acconto, nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non dietro cessione di quote dello stipendio) e/o pignoramenti sulla retribuzione o pensione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni. Il Cedente, fin d'ora e in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione o pensione compiuta dalla Cessionaria accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano poste a carico del Cedente.

Art. 20 Decadenza dal Beneficio del Termine: Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dalla legge (art. 1186 del codice civile) in caso di cessazione del rapporto di lavoro come per eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte del Datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute di tre delle rate mensili sopra pattuite, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative obbligatorie di cui all'art. 18 (Assicurazioni obbligatorie) di questo contratto. In conseguenza della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori ed oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali occorse.

Art. 21 Cambio di Datore di Lavoro: Nel caso in cui il Cedente venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata o nel caso in cui cambi l'ente erogante la prestazione pensionistica, il Cedente autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo Debitore ceduto perché questi operi sulla retribuzione/pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile ceduta. Il Cedente si obbliga a comunicare per iscritto il suo trasferimento alla Cessionaria nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate dalla legge (art. 1 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180), il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art. 22 Azioni Legali e Fallimento del Datore di Lavoro: Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del Datore di lavoro o dell'ente erogante la prestazione pensionistica, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore della Cessionaria e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne o comunque a rimborsare alla Cessionaria tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede giudiziale dei crediti ceduti.

Art. 23 Costi e Spese: L'imposta di bollo del contratto è a carico del Cedente. Inoltre la Cessionaria addebiterà al Cedente, in via anticipata, i costi di incasso rate reclamati dal datore di lavoro/ente pensionistico e gli altri costi indicati nella documentazione contrattuale.

Art. 24 Notifiche ed Elezione di Domicilio: Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato in questo contratto, e si impegna a comunicare alla Cessionaria per iscritto ogni eventuale successiva variazione.

ViViBanca
La tua banca per la vita
ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana
ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Art. 25 Comunicazioni periodiche e copia delle operazioni: L'invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa sulla trasparenza verrà effettuato all'inizio di ogni anno solare con rendiconto di tutte le operazioni registrate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità prescelte dal Cliente (via posta ordinaria o posta elettronica) e senza addebito di alcuna spesa. In caso di impiego della posta elettronica, i termini per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 giorni dal ricevimento. In ogni momento del rapporto il Richiedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Richiedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione

Art. 26 Integrazioni: Il Cedente s'impegna fin d'ora a firmare qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione di questo contratto, anche per consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del contratto stesso, alla Cessionaria.

Art. 27 Reclami e Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie: Il Cedente – prima di iniziare una causa – può presentare un reclamo scritto alla Cessionaria tramite e-mail (reclami@vivibanca.it), posta elettronica certificata (vivibanca.reclami@pec.it), fax (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.a., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino – TO). La Cessionaria deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può:

a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale della Cessionaria oppure alla Cessionaria.

Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma – Tel. 06 47929235, fax 06 479294208)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel. 02 72424246, fax 02 72424472)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 80133 Napoli – Tel. 081 7975350, fax 081 7975355)
- Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 – 10121 Torino – Tel. 011 5518590, fax 011 5518572)
- Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna – Tel. 051 6430120, fax 051 6430145)
- Segreteria tecnica del Collegio di Bari (C.so Cavour, 4 – 70121 Bari – Tel. 080 5731510, fax 080 5731533)
- Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo – Tel. 091 6074310, fax 091 6074265).

b) Il Cedente può - da solo o d'accordo con la Cessionaria - rivolgersi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it, cui ViViBanca S.p.A. aderisce. Nel caso in cui la procedura per tentare la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Richiedente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 28 Vigilanza e controlli: La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale 91 (00184).

Art. 29 Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni: Le condizioni economiche applicate ai rapporti con il Cedente sono indicate dalla Cessionaria nelle IEBCC. ViViBanca S.p.A., se c'è un giustificato motivo, può modificare di sua iniziativa i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo, saranno comunicati al Cedente per iscritto o mediante posta elettronica, se preventivamente accettata dal Cedente, con un preavviso minimo di 2 mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs n. 385/1993). Il Cedente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedenti. Le modifiche si ritengono accettate se il Cedente non esercita il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per cui non sono state osservate le indicazioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cedente.

Art. 30 Quietanza dell'Erogazione: Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione da parte del Cedente, costituisce quietanza di pagamento del mutuo ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Art. 31 Diritto di recesso: Il Cliente può recedere dal contratto ai sensi di legge (art. 125-ter del D. Lgs. n. 385/1993), entro 14 giorni di calendario dalla data di perfezionamento, come definita dall'art. 2 (Costituzione del mutuo e perfezionamento del contratto) di questo contratto, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. alla Cessionaria all'indirizzo Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A., Via Giolitti, 15, 10123, Torino o con altra comunicazione, come previsto dalla legge ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax. In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca S.p.A. oppure da un terzo sulla base di un accordo con ViViBanca S.p.A.

Art 32 Portabilità: Il Cliente ha diritto di trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del codice civile. L'intermediario finanziario surrogato subentra nella garanzia del credito.

Art. 33 Tempi di chiusura del rapporto: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Cessionaria provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Richiedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni di questo contratto.

Art. 34 Cessione del contratto e/o del credito: ViViBanca S.p.A. potrà cedere il contratto o i crediti derivanti da questo contratto con le relative garanzie e coperture assicurative anche ai sensi dell'art. 125-septies del D. Lgs n. 385/1993. La cessione verrà comunicata al Cedente anche dopo il suo perfezionamento nei casi e con le modalità previste dalla normativa. Il Cedente può sempre opporre alla Cessionaria tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre a ViViBanca S.p.A.

Art. 35 Foro competente e legge applicabile: Il Foro competente a decidere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cedente – consumatore. I rapporti tra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

ViviBanca
La tua banca per la vita

ASSOFIN
UFI UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
già Terfinance S.p.A
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

Num. pratica: **Numero** Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Codice cliente: Numero Cognome Nome Cliente

MONTANTE (Debito complessivo)	E.	42.000,00
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	E.	7.752,88
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	E.	1.876,00
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto [rimborsabili per la porzione riferita alle rate non riscosse in ragione dell'estinzione anticipata]).	E.	0,00
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)	E.	32.371,12

Estinzione anticipata allo scadere del SECONDO anno (30/04/2022) / 24° RATA **		
(+) Debito residuo lordo al 30/04/2022*	E.	33.600,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	E.	5.104,38
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	E.	0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	E.	28.495,62
Estinzione anticipata allo scadere del TERZO anno (30/04/2023) / 36° RATA **		
(+) Debito residuo lordo al 30/04/2023 *	E.	29.400,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	E.	3.966,13
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	E.	0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	E.	25.433,87
Estinzione anticipata allo scadere del QUARTO anno (30/04/2024) / 48° RATA **		
(+) Debito residuo lordo al 30/04/2024 *	E.	25.200,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	E.	2.958,98
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	E.	0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento	E.	22.241,02

* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.
** In presenza di regolare ammortamento, esclusi quindi accodamenti delle rate mensili e sinistri vita/impiego.

Data: Gg/mm/aaaa

IL RICHIEDENTE (CEDENTE/MUTUATARIO)